

Amundi PIR

Regolamento Unico di gestione degli OICVM italiani rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema "Amundi PIR"

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'Art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) Scheda Identificativa del Prodotto

Il presente Regolamento si compone di 3 parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo

OICVM aperti non riservati denominati:

- "Amundi Risparmio Italia";
- "Amundi Sviluppo Attivo Italia";
- "Amundi Patrimonio Italia";
- "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030";
- "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030".

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Per i fondi "Amundi Risparmio Italia" e "Amundi Sviluppo Attivo Italia" sono previste due classi di quote, definite quote di "Classe A" e quote di "Classe B", che si differenziano per il regime commissionale applicato e per le modalità di partecipazione.

Per il fondo "Amundi Patrimonio Italia" sono previste due classi di quote, definite quote di "Classe A" e quote di "Classe I", che si differenziano per il regime commissionale applicato, per le modalità di sottoscrizione, per la categoria di investitori e per le soglie di investimento.

Per i fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030" sono previste due classi di quote, definite quote di "Classe A" e quote di "Classe B", che si differenziano per il regime commissionale applicato.

Per tutti i Fondi che le prevedono:

- le quote di "Classe I" sono destinate ai clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
 - le quote di "Classe A" e di "Classe B" possono essere sottoscritte dagli investitori al dettaglio ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. m-duodecies del TUF e dagli investitori professionali ai sensi ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF.
- Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuti nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.

Tutte le quote di un Fondo appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.

Società di Gestione del Risparmio (di seguito "SGR" o "Società")

Amundi SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta all'albo delle Società di Gestione del risparmio al n. 40 Sezione "Gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori mobiliari)" e al n. 105 Sezione "Gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi)" e al n. 2 Sezione "Gestori di ELTIF (Fondi d'Investimento Europei a Lungo Termine)" tenuti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98 - con sede legale in via Cernaia 8/10, 20121 - Milano.

La Società appartiene al Gruppo Crédit Agricole.

Sito internet: www.amundi.it.

Depositario

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2 - 20159 Milano ed iscritta al n. 5622 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Sito Internet www.securities-services.societegenerale.com.

Le funzioni di Depositario, comprese quelle di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi, sono espletate presso la Direzione Generale.

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

Le funzioni di emissione e di rimborso delle quote dei Fondi sono espletate presso la sede del Depositario, presso la quale sono altresì disponibili i prospetti contabili del Fondo.

La consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi avviene per il tramite del collocatore o, alternativamente, il partecipante potrà richiederne la spedizione a rischio e spese propri.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota, per tutti i Fondi, distinto in Classi, fatta eccezione per i fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030", è calcolato con cadenza giornaliera tranne i giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana o di festività nazionali italiane nel qual caso il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario della quota dei fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030" è calcolato con cadenza quindicinale, con riferimento al quindicesimo giorno di ciascun mese solare, tranne i giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana o di festività nazionali italiane nel qual caso il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo, e all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare.

Il valore unitario della quota, espresso in Euro, ed è pubblicato sul sito Internet www.amundi.it con l'indicazione della data cui si riferisce.

Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) Caratteristiche del Prodotto

Il presente Regolamento si compone di 3 parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

I. Amundi Risparmio Italia

Oggetto e politica di investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
- strumenti finanziari di natura azionaria;
- strumenti finanziari del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- OICVM e FIA aperti non riservati;
- depositi bancari.

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati obbligazionari ed azionari. La politica di investimento adottata è coerente con i vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd "**PIR**"), introdotta dalla legge 11.12.2016 n. 232 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019*" e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito "Legge 232/2016"), nonché modificata dall'articolo 13-bis decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito "DL 124/2019"), al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per i piani di risparmio a lungo termine. Conseguentemente, il patrimonio del Fondo è investito, per almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti obbligazionari e azionari, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da società residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo aventi stabili organizzazioni nel territorio italiano, che soddisfano altresì le condizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 2, del DL 124/2019 ("*investimenti qualificati*").

In particolare, almeno il 17,50% dell' attivo del Fondo dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate sopra ma emessi da società non comprese all'interno di indici ad elevata capitalizzazione (FTSE MIB¹ o equivalenti di altri mercati regolamentati) e almeno un ulteriore 3,50% del totale attivo del Fondo dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate sopra non appartenenti al FTSE MIB e al FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Per la restante parte (cd. "**quota libera**"), il Fondo può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai sensi dell'art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dell'articolo 13-bis del DL 124/2019 ("*investimenti non qualificati*") nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti.

¹ Il FTSE MIB è il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani. Questo indice, che coglie circa l'80% della capitalizzazione di mercato interna, è composto da società di primaria importanza e a liquidità elevata nei diversi settori ICB in Italia.

L'Indice FTSE MIB misura la performance di 40 titoli italiani e ha l'intento di riprodurre le ponderazioni del settore allargato del mercato azionario italiano. L'Indice è ricavato dall'universo di trading di titoli sul mercato azionario principale di Borsa Italiana (BIt). Ciascun titolo viene analizzato per dimensione e liquidità e l'Indice fornisce complessivamente una corretta rappresentazione per settori. L'Indice FTSE MIB è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dopo aver corretto i componenti in base al flottante.

L'esposizione netta azionaria complessiva non potrà in ogni caso superare il 30% del patrimonio del Fondo.

Il Fondo non può essere complessivamente investito in misura superiore al 10% dell'attivo in:

- a) in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte;
- b) in depositi – inclusi i certificati di deposito - nonché in conti correnti (“**Limite alla liquidità**”). Con riferimento al “Limite alla liquidità”, si precisa che non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Il limite di cui ai precedenti punti a) e b) deve intendersi riferito sia agli “investimenti qualificati” sia agli “investimenti non qualificati”.

Ai sensi dell'art 105 comma 1 della legge 232/2016, il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società residenti in paesi che non permettono uno scambio adeguato di informazioni con l'Italia.

Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro e in via residuale o contenuta in valute estere.

Il Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
- strumenti azionari: fino ad un massimo del 30%
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 30%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi nei limiti e nelle modalità meglio definite nella parte generale al paragrafo 1.2 (Parte Relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà, in ogni momento, coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione del Fondo è attivo e le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica del mercato italiano ed europeo; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull'analisi fondamentale degli emittenti.

Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.

La selezione dei titoli avviene sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità offerte da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

II. Amundi Sviluppo Attivo Italia

Oggetto e politica di investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti finanziari di natura azionaria;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
- strumenti finanziari del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- OICVM e FIA aperti non riservati;
- depositi bancari.

La politica di investimento adottata è coerente con i vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd “**PIR**”), introdotta dalla Legge

232/2016 , nonché modificata dall'articolo 13-bis del DL 124/2019, al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per i piani di risparmio a lungo termine. Conseguentemente, la Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sul mercato azionario italiano investendo il Fondo, per almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in titoli azionari emessi da emittenti residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo aventi stabili organizzazioni nel territorio italiano, che soddisfano altresì le condizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 2, del DL 124/2019 (*"investimenti qualificati"*).

In particolare, almeno il 17,50% del totale attivo del Fondo dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate non appartenenti al FTSE MIB o in indici equivalenti e almeno un ulteriore 3,50% del totale attivo del Fondo dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate non appartenenti al FTSE MIB e al FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Per la restante parte (cd. **"Quota Libera"**) può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai sensi dell'art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dell'articolo 13-bis del DL 124/2019 (*"investimenti non qualificati"*) nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti.

In particolare, il Fondo investe, almeno prevalentemente, in strumenti azionari, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di società a piccola e media capitalizzazione residenti nel territorio dello Stato italiano.

Il Fondo non può essere complessivamente investito in misura superiore al 10% dell'attivo:

- a) in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte;
- b) in depositi – inclusi i certificati di deposito - nonché in conti correnti (**"Limite alla liquidità"**). Con riferimento al **"Limite alla liquidità"**, si precisa che non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Il limite di cui ai precedenti punti a) e b) deve intendersi riferito sia agli *"investimenti qualificati"* sia agli *"investimenti non qualificati"*.

Ai sensi dell'art 105 comma 1 della Legge 232/2016, il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società residenti in paesi che non permettono uno scambio adeguato di informazioni con l'Italia.

Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro e in via residuale o contenuta in valute estere.

Il Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti azionari: fino ad un massimo del 100%
- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 30%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 30%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi , nei limiti e nelle modalità meglio definite nella parte generale al paragrafo 1.2 (Parte Relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione del Fondo è attivo e le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica del mercato italiano ed europeo; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull'analisi fondamentale degli emittenti.

Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.

La selezione dei titoli avviene sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità offerte da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.

Fermi restando i predetti indirizzi di politica di investimento, le decisioni di investimento, oltre ad essere fondate sull'analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario, al fine di orientare, con una visione di lungo periodo, scelte di investimento responsabile.

Inoltre, nei confronti delle società beneficiarie degli investimenti effettuati, la SGR promuove un dialogo attivo rivolto ad influenzarne i comportamenti e le attività con l'obiettivo di ottenere impatti reali e risultati di lungo termine anche su tematiche ESG. A tal fine, il gestore svolge le attività di engagement specificamente previste per i processi di investimento dei portafogli azionari focalizzati su società italiane a piccola capitalizzazione, che vanno ad aggiungersi, con un ruolo complementare, al più generale processo di engagement condotto in conformità con le politiche del Gruppo di appartenenza della SGR.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

III. Amundi Patrimonio Italia

Oggetto e politica di investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
- strumenti finanziari del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- OICVM e FIA aperti non riservati;
- depositi bancari.

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati obbligazionari. La politica di investimento adottata è coerente con i vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd "PIR"), introdotta dalla legge 11.12.2016 n. 232 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019*" e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito "Legge 232/2016"), nonché modificata dall'articolo 13-bis decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito "DL 124/2019"), al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per i piani di risparmio a lungo termine. Conseguentemente, il patrimonio del Fondo è investito, per almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti obbligazionari, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da società residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo aventi stabili organizzazioni nel territorio italiano, che soddisfano altresì le condizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 2, del DL 124/2019 ("*investimenti qualificati*").

In particolare, almeno il 17,50% dell' attivo del Fondo dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate sopra ma emessi da società non comprese all'interno di indici ad elevata capitalizzazione (FTSE MIB² o equivalenti di

² Il FTSE MIB è il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani. Questo indice, che coglie circa l'80% della capitalizzazione di mercato interna, è composto da società di primaria importanza e a liquidità elevata nei diversi settori ICB in Italia.

altri mercati regolamentati) e almeno un ulteriore 3,50% del totale attivo del Fondo dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate sopra non appartenenti al FTSE MIB e al FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Per la restante parte (cd. “**quota libera**”), il Fondo può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai sensi dell’art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dell’articolo 13-bis del DL 124/2019 (“*investimenti non qualificati*”) nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti.

Il Fondo non può essere complessivamente investito in misura superiore al 10% dell’attivo in:

- a) in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte;
- b) in depositi – inclusi i certificati di deposito - nonché in conti correnti (“**Limite alla liquidità**”). Con riferimento al “Limite alla liquidità”, si precisa che non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Il limite di cui ai precedenti punti a) e b) deve intendersi riferito sia agli “investimenti qualificati” sia agli “investimenti non qualificati”.

I predetti limiti previsti dalla disciplina PIR devono essere rispettati per almeno due terzi di ciascun anno solare. Resta inteso che, conformemente alla disposizione di cui al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio “Deroghe per gli OICVM neocostituiti”, i limiti di investimento, ivi inclusi quelli sopra menzionati, possono essere derogati per un periodo massimo di sei mesi dalla data di inizio operatività del Fondo.

Ai sensi dell’art 105 comma 1 della legge 232/2016, il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società residenti in Paesi che non permettono uno scambio adeguato di informazioni con l'Italia.

Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro e fino al 30% del totale attività in valute estere.

Il Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 30%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi nei limiti e nelle modalità meglio definite nella parte generale al paragrafo 1.2 (Parte Relativa a tutti i Fondi). L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà, in ogni momento, coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione del Fondo è attivo e le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento.

Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.

La selezione dei titoli avviene sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità offerte da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.

L'Indice FTSE MIB misura la performance di 40 titoli italiani e ha l'intento di riprodurre le ponderazioni del settore allargato del mercato azionario italiano. L'Indice è ricavato dall'universo di trading di titoli sul mercato azionario principale di Borsa Italiana (BIT). Ciascun titolo viene analizzato per dimensione e liquidità e l'Indice fornisce complessivamente una corretta rappresentazione per settori. L'Indice FTSE MIB è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dopo aver corretto i componenti in base al flottante.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

IV. Amundi Obbligazionario Italia 01/2030

Oggetto e politica di investimento

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata prestabilita e mira a realizzare – in un orizzonte temporale di circa 5 anni a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento come definito al paragrafo “1. Partecipazione al Fondo – 1.5 “Periodo di Collocamento” (di seguito “Orizzonte”) – un rendimento positivo per gli investitori volto a realizzare la crescita del valore del capitale investito.

Il Fondo può investire in:

- strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
- strumenti finanziari del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- OICVM e FIA aperti non riservati;
- depositi bancari.

La politica di investimento adottata è coerente con i vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd “**PIR**”), introdotta dalla legge 11.12.2016 n. 232 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019*” e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito “Legge 232/2016”), nonché modificata dall'articolo 13-bis decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito “DL 124/2019”), al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per i piani di risparmio a lungo termine. Conseguentemente, il patrimonio del Fondo è investito, per almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti obbligazionari, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da società residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo aventi stabili organizzazioni nel territorio italiano, che soddisfano altresì le condizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 2, del DL 124/2019 (“*investimenti qualificati*”).

In particolare, almeno il 17,50% dell' attivo del Fondo dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate sopra ma emessi da società non comprese all'interno di indici ad elevata capitalizzazione (FTSE MIB³ o equivalenti di altri mercati regolamentati) e almeno un ulteriore 3,50% del totale attivo del Fondo dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate sopra non appartenenti al FTSE MIB e al FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Per la restante parte (cd. “**quota libera**”), il Fondo può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai sensi dell'art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dell'articolo 13-bis del DL 124/2019 (“*investimenti non qualificati*”) nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti.

Il Fondo non può essere complessivamente investito in misura superiore al 10% dell'attivo in:

- a) in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte;

³ Il FTSE MIB è il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani. Questo indice, che coglie circa l'80% della capitalizzazione di mercato interna, è composto da società di primaria importanza e a liquidità elevata nei diversi settori ICB in Italia.

L'Indice FTSE MIB misura la performance di 40 titoli italiani e ha l'intento di riprodurre le ponderazioni del settore allargato del mercato azionario italiano. L'Indice è ricavato dall'universo di trading di titoli sul mercato azionario principale di Borsa Italiana (Bit). Ciascun titolo viene analizzato per dimensione e liquidità e l'Indice fornisce complessivamente una corretta rappresentazione per settori. L'Indice FTSE MIB è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dopo aver corretto i componenti in base al flottante.

- b) in depositi – inclusi i certificati di deposito - nonché in conti correnti (“**Limite alla liquidità**”). Con riferimento al “Limite alla liquidità”, si precisa che non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Il limite di cui ai precedenti punti a) e b) deve intendersi riferito sia agli “investimenti qualificati” sia agli “investimenti non qualificati”.

I predetti limiti previsti dalla disciplina PIR devono essere rispettati per almeno due terzi di ciascun anno solare. Resta inteso che, conformemente alla disposizione di cui al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio “Deroghe per gli OICVM neocostituiti”, i limiti di investimento, ivi inclusi quelli sopra menzionati, possono essere derogati per un periodo massimo di sei mesi dalla data di inizio operatività del Fondo.

Ai sensi dell'art 105 comma 1 della legge 232/2016, il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società residenti in Paesi che non permettono uno scambio adeguato di informazioni con l'Italia.

Gli strumenti finanziari in cui investe in Fondo sono denominati in Euro e altre valute di Paesi sviluppati. L'esposizione valutaria complessiva in valute diverse dall'Euro, tenuto conto anche degli strumenti utilizzati per la copertura del rischio di cambio, non può in ogni caso superare il 10% dell'attivo.

Il Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
- titoli obbligazionari: fino ad un massimo del 100%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta (inclusi gli ETF): fino ad un massimo del 10%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi nei limiti e nelle modalità meglio definite nella parte generale al paragrafo 1.2 (Parte Relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà, in ogni momento, coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Fondo investe in titoli di Stato e obbligazioni societarie (comprese le obbligazioni subordinate, quali, a titolo di esempio, gli strumenti di debito c.d. *corporate hybrid bond* e *contingent-convertible*) di emittenti appartenenti a Paesi dell'OCSE o a Paesi emergenti; in quest'ultimo caso, gli investimenti non possono superare il 10% dell'attivo del Fondo. Il Fondo può investire altresì in titoli di debito emessi da enti internazionali e sovranazionali.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo attivo in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo può altresì investire fino al 65% del suo attivo in strumenti finanziari classificati di qualità creditizia inferiore all'*investment grade* o privi di rating (c.d. *high yield*) al momento dell'acquisto. È prevista la possibilità di mantenere obbligazioni con rating inferiore ad *investment grade*, in conseguenza di modifica del rating dell'emittente intervenuta successivamente al momento dell'acquisto da parte del Fondo.

La duration del portafoglio sarà tendenzialmente decrescente con l'avvicinarsi della scadenza, ma comunque non superiore a 6 anni dal momento di costruzione del portafoglio al termine dell'Orizzonte di investimento del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, nell'ambito delle limitazioni espresse nel presente Regolamento.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione del Fondo è attivo. Al termine del Periodo di Collocamento è prevista la costruzione iniziale del portafoglio nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dei PIR. Tale portafoglio, che avrà una duration media tendenzialmente decrescente, potrà includere obbligazioni e altri titoli di debito aventi data di scadenza

e/o data per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato successive all'Orizzonte di investimento del Fondo.

Anche durante l'Orizzonte di investimento, in caso di scadenza o rimborso anticipato dei titoli e comunque in caso di disinvestimento, il Fondo potrà investire la liquidità ricevuta in obbligazioni e altri titoli di debito aventi data di scadenza e/o data per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipata successive all'Orizzonte di investimento del Fondo.

Successivamente al termine dell'Orizzonte di investimento del Fondo, l'investimento in OICR potrà raggiungere il 100% dell'attivo.

Entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'Orizzonte di investimento è previsto che il Fondo sia oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di investimento compatibile. A tal fine la SGR potrebbe procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR. La SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa in merito all'operazione di fusione. I medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere, successivamente alla scadenza dell'Orizzonte di investimento del Fondo, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle quote possedute o la conversione delle stesse in quote di altro OICR con politica di investimento analoga, gestito dalla SGR.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

V. Amundi Obbligazionario Italia 03/2030

Oggetto e politica di investimento

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata prestabilita e mira a realizzare – in un orizzonte temporale di circa 5 anni a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento come definito al paragrafo “1. Partecipazione al Fondo – 1.5 “Periodo di Collocamento” (di seguito “Orizzonte”) – un rendimento positivo per gli investitori volto a realizzare la crescita del valore del capitale investito.

Il Fondo può investire in:

- strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
- strumenti finanziari del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- OICVM e FIA aperti non riservati;
- depositi bancari.

La politica di investimento adottata è coerente con i vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd “**PIR**”), introdotta dalla legge 11.12.2016 n. 232 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019*” e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito “Legge 232/2016”), nonché modificata dall'articolo 13-bis decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito “DL 124/2019”), al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per i piani di risparmio a lungo termine. Conseguentemente, il patrimonio del Fondo è investito, per almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti obbligazionari, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da società residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo aventi stabili organizzazioni nel territorio italiano, che soddisfano altresì le condizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 2, del DL 124/2019 (“*investimenti qualificati*”).

In particolare, almeno il 17,50% dell' attivo del Fondo dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate sopra ma emessi da società non

comprese all'interno di indici ad elevata capitalizzazione (FTSE MIB⁴ o equivalenti di altri mercati regolamentati) e almeno un ulteriore 3,50% del totale attivo del Fondo dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate sopra non appartenenti al FTSE MIB e al FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Per la restante parte (cd. "**quota libera**"), il Fondo può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai sensi dell'art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dell'articolo 13-bis del DL 124/2019 ("*investimenti non qualificati*") nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti.

Il Fondo non può essere complessivamente investito in misura superiore al 10% dell'attivo in:

- a) in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte;
- b) in depositi – inclusi i certificati di deposito - nonché in conti correnti ("**Limite alla liquidità**"). Con riferimento al "Limite alla liquidità", si precisa che non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Il limite di cui ai precedenti punti a) e b) deve intendersi riferito sia agli "investimenti qualificati" sia agli "investimenti non qualificati".

I predetti limiti previsti dalla disciplina PIR devono essere rispettati per almeno due terzi di ciascun anno solare. Resta inteso che, conformemente alla disposizione di cui al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio "Deroghe per gli OICVM neocostituiti", i limiti di investimento, ivi inclusi quelli sopra menzionati, possono essere derogati per un periodo massimo di sei mesi dalla data di inizio operatività del Fondo.

Ai sensi dell'art 105 comma 1 della legge 232/2016, il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società residenti in Paesi che non permettono uno scambio adeguato di informazioni con l'Italia.

Gli strumenti finanziari in cui investe in Fondo sono denominati in Euro e altre valute di Paesi sviluppati. L'esposizione valutaria complessiva in valute diverse dall'Euro, tenuto conto anche degli strumenti utilizzati per la copertura del rischio di cambio, non può in ogni caso superare il 10% dell'attivo.

Il Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
- titoli obbligazionari: fino ad un massimo del 100%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta (inclusi gli ETF): fino ad un massimo del 10%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi nei limiti e nelle modalità meglio definite nella parte generale al paragrafo 1.2 (Parte Relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà, in ogni momento, coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Fondo investe in titoli di Stato e obbligazioni societarie (comprese le obbligazioni subordinate, quali, a titolo di esempio, gli strumenti di debito c.d. *corporate hybrid bond* e *contingent-convertible*) di emittenti appartenenti a Paesi dell'OCSE o a Paesi emergenti; in quest'ultimo caso, gli investimenti non possono superare il 10%

⁴ Il FTSE MIB è il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani. Questo indice, che coglie circa l'80% della capitalizzazione di mercato interna, è composto da società di primaria importanza e a liquidità elevata nei diversi settori ICB in Italia. L'Indice FTSE MIB misura la performance di 40 titoli italiani e ha l'intento di riprodurre le ponderazioni del settore allargato del mercato azionario italiano. L'Indice è ricavato dall'universo di trading di titoli sul mercato azionario principale di Borsa Italiana (Bit). Ciascun titolo viene analizzato per dimensione e liquidità e l'Indice fornisce complessivamente una corretta rappresentazione per settori. L'Indice FTSE MIB è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dopo aver corretto i componenti in base al flottante.

dell'attivo del Fondo. Il Fondo può investire altresì in titoli di debito emessi da enti internazionali e sovranazionali.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo attivo in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo può altresì investire fino al 65% del suo attivo in strumenti finanziari classificati di qualità creditizia inferiore all'*investment grade* o privi di rating (c.d. *high yield*) al momento dell'acquisto. È prevista la possibilità di mantenere obbligazioni con rating inferiore ad *investment grade*, in conseguenza di modifica del rating dell'emittente intervenuta successivamente al momento dell'acquisto da parte del Fondo.

La duration del portafoglio sarà tendenzialmente decrescente con l'avvicinarsi della scadenza, ma comunque non superiore a 6 anni dal momento di costruzione del portafoglio al termine dell'Orizzonte di investimento del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, nell'ambito delle limitazioni espresse nel presente Regolamento.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione del Fondo è attivo. Al termine del Periodo di Collocamento è prevista la costruzione iniziale del portafoglio nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dei PIR. Tale portafoglio, che avrà una duration media tendenzialmente decrescente, potrà includere obbligazioni e altri titoli di debito aventi data di scadenza e/o data per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato successive all'Orizzonte di investimento del Fondo.

Anche durante l'Orizzonte di investimento, in caso di scadenza o rimborso anticipato dei titoli e comunque in caso di disinvestimento, il Fondo potrà investire la liquidità ricevuta in obbligazioni e altri titoli di debito aventi data di scadenza e/o data per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipata successive all'Orizzonte di investimento del Fondo.

Successivamente al termine dell'Orizzonte di investimento del Fondo, l'investimento in OICR potrà raggiungere il 100% dell'attivo.

Entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'Orizzonte di investimento è previsto che il Fondo sia oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di investimento compatibile. A tal fine la SGR potrebbe procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR. La SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa in merito all'operazione di fusione. I medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere, successivamente alla scadenza dell'Orizzonte di investimento del Fondo, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle quote possedute o la conversione delle stesse in quote di altro OICR con politica di investimento analoga, gestito dalla SGR.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

1. I limiti indicati nella parte specifica relativa a ciascun Fondo si devono intendere come segue:

Limite	Significato
Residuale	Fino ad un massimo del 10%
Contenuto	Tra il 10% e il 30%
Significativo	Tra il 30% e il 50%
Prevalente	Tra il 50% e il 70%
Principale	Almeno il 70%

2. I Fondi possono investire sia in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*) sia in strumenti finanziari che non rientrino in tale classificazione (c.d. *sub-investment grade*). Gli strumenti sono classificati di “adeguata qualità creditizia” sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
3. Nella gestione dei Fondi, la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti di cui alla parte specifica 1.1 relativa a ciascun Fondo (“Investimenti Qualificati”), nell'ambito della c.d. “Quota Libera” del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati). In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
4. Il patrimonio di ciascun Fondo del Sistema “Amundi PIR” nel rispetto dei limiti definiti nella politica di investimento, può essere investito, inoltre, in misura superiore al 35%, in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che i Fondi detengano almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività dei Fondi .
5. La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei sottoscrittori.
6. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-*quater*, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998, anche quelli - indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa - dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento. Nel rispetto della normativa vigente e delle vigenti disposizioni di Banca d'Italia, possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi.
7. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente da WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili su Reuters alle 4 p.m. (ora di Londra).
8. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
9. Per tutti i Fondi, la Società di Gestione utilizza tecniche di gestione dei rischi. Resta in ogni caso ferma la facoltà del gestore di assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

1.3 Limiti alle operazioni in conflitto d'interessi e con parti correlate

1. La gestione dei Fondi viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi.
2. I Fondi, inoltre, possono:
 - investire in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
 - negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente validata secondo le procedure interne, è consentita solamente in caso di necessità di fronteggiare un imprevisto e ingente flusso di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio. In ogni caso, la negoziazione deve

essere compatibile con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conforme a scelte d'acquisto e strategie preventivamente adottate ed effettuata nel rispetto del principio della *best execution*;

- investire parte del patrimonio in parti di altri OICR gestiti dalla stessa o da altra SGR del Gruppo (di seguito "OICR collegati") nonché in OICR gestiti da Società legate alla SGR da controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del singolo Fondo. Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICR la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte comunque gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquistate.

Dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

I Fondi "Amundi Risparmio Italia", "Amundi Sviluppo Attivo Italia", "Amundi Patrimonio Italia", "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030" sono del tipo a capitalizzazione di proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico del Fondo

3.1.1. Sono imputate ai Fondi le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente sono a carico dei Fondi:

- il compenso da riconoscere alla SGR da determinarsi secondo le modalità indicate alla successiva sezione 3.2.;
- per le quote di Classe A e di Classe I, la commissione di incentivo, da determinarsi secondo le modalità indicate alla successiva sezione 3.2.;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto avente cadenza trimestrale e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento. La misura massima di tale compenso è pari allo 0,08% del valore complessivo netto di ciascun Fondo, oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici di ciascun Fondo, i costi della stampa e l'invio dei documenti periodici destinati al pubblico e delle pubblicazioni destinate ai sottoscrittori ai sensi di legge, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del Prospetto, gli avvisi inerenti la liquidazione di ciascun Fondo purché tali oneri non attengano a propaganda ed a pubblicità, o comunque, al collocamento di quote;
- le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza, di liquidazione di ciascun Fondo e di informazioni periodiche da rendere ai sensi di legge;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti di ciascun Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse di ciascun Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività di ciascun Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza di ciascun Fondo;
- gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti (e spese connesse) ai sensi del D. Lgs. 58/98;
- il contributo di vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per ciascun Fondo.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun Fondo , con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 Compenso della Società di Gestione

3.2.1. A titolo di remunerazione dell'attività di gestione (comprensiva del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota), la Società di Gestione ha diritto a percepire per ciascun Fondo di cui al presente Regolamento:

a) una commissione annuale di gestione, a favore della Società di Gestione, calcolata ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo, prelevata dalla disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di Borsa Valori aperta del mese successivo a quello di riferimento e così determinata:

Provvigione di gestione	Commissione annuale		
	Classe A	Classe B	Classe I
Amundi Risparmio Italia	1,20%	1,50%	n.a.
Amundi Sviluppo Attivo Italia	1,85%	2,10%	n.a.
Amundi Patrimonio Italia	1,00%	n.a.	0,35%
Amundi Obbligazionario Italia 01/2030	0,80%	1,00%	n.a.
Amundi Obbligazionario Italia 03/2030	0,80%	1,00%	n.a.

b) il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota: a favore della Società di Gestione, prelevato dalle disponibilità dei Fondi il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento. La misura massima di tale compenso è pari a 0,07% del valore complessivo netto del Fondo, oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;

c) per le quote di Classe A e di Classe I di ciascun Fondo, fatta eccezione per i fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030", una commissione annuale di incentivo, calcolata con riferimento alla differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo ("Extra-performance"), alle condizioni di seguito descritte.

La Società di Gestione ha diritto a percepire una provvigione di incentivo quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. la variazione percentuale della quota nell'anno solare è positiva;
2. l'Extra-performance nell'anno solare è di segno positivo;
3. l'Extra-performance nell'anno solare supera la somma delle Extra-performance negative eventualmente maturate nei precedenti quattro anni solari e non ancora compensate ("Sotto-performance da compensare").

Qualora queste tre condizioni risultino tutte verificate, l'ammontare della provvigione di incentivo è uguale al 15% della "Extra-performance corretta", pari al minore tra:

- la differenza tra l'Extra-performance nell'anno solare e le Sotto-performance da compensare;
- la variazione percentuale del valore della quota nell'anno solare.

Il meccanismo sopra descritto assicura che il prelievo della commissione di performance alla data di chiusura dell'esercizio finanziario sia possibile soltanto se qualsiasi Extra-performance di segno negativo ("Sotto-performance") sia stata compensata da successive Extra-performance di segno positivo ("Sovra-performance") nel periodo di riferimento di 5 anni. Soltanto dopo 5 anni, una eventuale Sotto-performance non ancora compensata non sarà più considerata.

Si precisa che le Extra-performance di segno positivo che non sono state sufficienti a compensare le Extra-performance di segno negativo precedentemente verificatesi non possono essere più utilizzate, anche dopo che le Extra-performance di segno negativo che non sono riuscite a compensare non sono più considerate perché è trascorso il periodo di cinque anni.

Il valore della quota utilizzato per la determinazione della provvigione di incentivo è calcolato tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa fino al 31/03/2022.

Successivamente, è calcolato al netto di tutti i costi, inclusa la provvigione di incentivo. Per l'anno solare 2022 si applica un'opportuna concatenazione temporale tra le due modalità di calcolo.

La provvigione di incentivo viene calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

Il calcolo della commissione di incentivo è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'*extraperformance* maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo, la SGR accredita a ciascun Fondo il rateo accantonato nel giorno precedente ed addebita il rateo accantonato con riferimento al giorno cui si riferisce il calcolo. La commissione viene prelevata il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

Con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, la SGR ha la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di performance maturate alla data di contabilizzazione del rimborso ed in proporzione al numero di quote rimborsate. Relativamente alle richieste di rimborso, la commissione di performance, se dovuta, viene prelevata mensilmente dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo alla data di contabilizzazione del rimborso.

Il parametro di riferimento, indicato nella tabella che segue, viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti da ciascun Fondo (si rettifica la *performance* del parametro di riferimento in base all'aliquota fiscale in vigore). Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nella relazione annuale di ciascun Fondo.

Ai fini del computo della commissione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, ciascun Fondo ed i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR, pari alla commissione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di incentivo.

Denominazione Fondo	Parametro di riferimento
Amundi Risparmio Italia	25% ICE BofA 1-3 anni Euro Govt (EG01) 20% FTSE Italia Mid Cap Index (TITMCE) 55% ICE BofA Euro Investment Grade and HY Italian Corporate Issuers (Q1AL)
Amundi Sviluppo Attivo Italia	70% FTSE Italia Mid Cap Index (TITMCE) 30% FTSE MIB (TFTMIBE)
Amundi Patrimonio Italia	100% ICE BofA Euro Investment Grade and HY Italian Corporate Issuers (Q1AL)

Gli indici utilizzati tengono conto delle complessive caratteristiche di ciascun Fondo (natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento, aree geografiche di riferimento, composizione del portafoglio, stile gestionale, ecc.) e, secondo le valutazioni della SGR, è coerente con le politiche di investimento che si intendono perseguire in relazione a ciascun Fondo.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazioni di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo dei Fondi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (cd "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di

selezione dei benchmark alternativi assicurati la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e sulla politica di investimento dei Fondi. La SGR fornisce tempestivamente informativa ai partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

3.2.2. In caso di acquisto di OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso di quote; inoltre, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce (commissione di gestione, di incentivo, ecc.).

3.3 Spese a carico dei singoli partecipanti

3.3.1. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe A, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione calcolata in misura percentuale sull'ammontare delle somme investite come di seguito indicata:

Fondo – Quote di Classe A	Aliquota
Amundi Risparmio Italia	2%
Amundi Sviluppo Attivo Italia	2%
Amundi Patrimonio Italia	2%
Amundi Obbligazionario Italia 01/2030	1,50%
Amundi Obbligazionario Italia 03/2030	1,50%

3.3.2. Con riferimento alla sottoscrizione di quote di Classe B, la Società di Gestione ha diritto di trattenere, all'atto del rimborso, una commissione massima pari all'aliquota percentuale di seguito prevista con riferimento a ciascun Fondo

Fondo – Quote di Classe B	Aliquota
Amundi Risparmio Italia	2,10%
Amundi Sviluppo Attivo Italia	2,10%
Amundi Obbligazionario Italia 01/2030	2,80%
Amundi Obbligazionario Italia 03/2030	2,80%

La commissione di rimborso è applicata, con riferimento alle quote di Classe B oggetto di disinvestimento, sul minore tra il controvalore delle suddette quote all'atto della sottoscrizione (al netto dei diritti fissi) e il controvalore delle stesse all'atto del rimborso (al netto degli eventuali oneri fiscali).

La commissione di rimborso è calcolata in funzione del periodo intercorrente tra il giorno di riferimento della sottoscrizione e il giorno di riferimento del rimborso delle quote oggetto di disinvestimento, intendendo per "giorno di riferimento" quanto indicato nella sezione 1.1 della Parte C) del presente Regolamento.

3.3.3. La commissione sopra indicata si ridurrà dello 0,175% per ogni trimestre solare intero trascorso dal giorno di riferimento della sottoscrizione, come di seguito indicato:

Fondo - quote di Classe B	Trimestri solari interi trascorsi dalla giorno di riferimento della sottoscrizione	Aliquota
	0 trimestri	2,100%
	1 trimestre	1,925%
	2 trimestri	1,750%
	3 trimestri	1,575%
Amundi Risparmio Italia	4 trimestri	1,400%
Amundi Sviluppo Attivo Italia	5 trimestri	1,225%
	6 trimestre	1,050%
	7 trimestri	0,875%
	8 trimestri	0,700%
	9 trimestri	0,525%
	10 trimestri	0,350%

	11 trimestre	0,175%
	12 trimestri	0,000%
	0 trimestri	2,800%
	1 trimestre	2,625%
	2 trimestri	2,450%
	3 trimestri	2,275%
	4 trimestri	2,100%
	5 trimestri	1,925%
	6 trimestre	1,750%
	7 trimestri	1,575%
Amundi Obbligazionario Italia 01/2030	8 trimestri	1,400%
	9 trimestri	1,225%
	10 trimestri	1,050%
	11 trimestre	0,875%
	12 trimestri	0,700%
	13 trimestri	0,525%
	14 trimestri	0,350%
	15 trimestri	0,175%
	16 trimestri	0,000%
	0 trimestri	2,800%
	1 trimestre	2,625%
	2 trimestri	2,450%
	3 trimestri	2,275%
	4 trimestri	2,100%
	5 trimestri	1,925%
	6 trimestre	1,750%
	7 trimestri	1,575%
Amundi Obbligazionario Italia 03/2030	8 trimestri	1,400%
	9 trimestri	1,225%
	10 trimestri	1,050%
	11 trimestre	0,875%
	12 trimestri	0,700%
	13 trimestri	0,525%
	14 trimestri	0,350%
	15 trimestri	0,175%
	16 trimestri	0,000%

Per trimestre solare si intendono i seguenti periodi:

- 1° Gennaio - 31 Marzo;
- 1° Aprile - 30 Giugno;
- 1° Luglio - 30 Settembre;
- 1° Ottobre - 31 Dicembre.

Trascorso il periodo di quattro trimestri solari interi dal giorno di riferimento della sottoscrizione, nessuna commissione di rimborso compete alla SGR.

Nel caso di rimborso di quote sottoscritte in tempi diversi, in sede di rimborso si darà la precedenza alle quote aventi giorno di riferimento più lontana nel tempo, secondo il principio contabile del FIFO ("First In First Out").

3.3.4. Per le sottoscrizioni di piani di accumulo ("**PAC**" o "**Piani di accumulo**") – effettuabili solo sulle quote di Classe A, fatta eccezione per i fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030", secondo quanto previsto nella sezione 1.3 della Parte C) del presente Regolamento - la SGR ha diritto di trattenere un terzo del totale delle commissioni di sottoscrizione previste dal PAC sul primo versamento corrisposto in sede di adesione ed il residuo, in misura lineare, sui restanti versamenti. In ogni caso l'ammontare delle commissioni prelevate sulle prime rate, corrisposte in sede di adesione al PAC, non deve superare né un terzo della commissione totale, né un terzo del primo versamento.

3.3.5. Le operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. "switch") sono consentite nell'ambito della medesima Classe di quote di cui al presente Regolamento.

Fermo restando quanto previsto nella sezione I.4 della Parte C) del presente Regolamento, la SGR si atterrà ai criteri di seguito indicati:

a. Operazioni di passaggio tra Fondi (Classe A), fatta eccezione per i fondi “Amundi Obbligazionario Italia 01/2030” e “Amundi Obbligazionario Italia 03/2030”:

- il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione di sottoscrizione, qualora la commissione dovuta per il reinvestimento, ove prevista, risulti inferiore o pari a quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento;
- il reinvestimento è assoggettato ad una commissione di sottoscrizione corrispondente alla differenza fra la commissione dovuta per il reinvestimento e quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento, qualora la prima risulti superiore alla seconda.

b. Operazioni di passaggio tra Fondi (Classe B), fatta eccezione per i fondi “Amundi Obbligazionario Italia 01/2030” e “Amundi Obbligazionario Italia 03/2030”:

- l'operazione di disinvestimento dal Fondo di provenienza non è soggetta all'applicazione della commissione di rimborso indicata al precedente comma 3.3.2.
- Ai fini del calcolo della commissione di rimborso applicabile al Fondo di destinazione, la SGR continuerà a considerare la data di riferimento della sottoscrizione delle quote oggetto di disinvestimento del Fondo di provenienza.
- Nel caso di operazioni di passaggio relative a quote sottoscritte in tempi diversi e quindi con date di riferimento diverse, nell'operazione di passaggio, si dà la precedenza alle quote aventi data di riferimento più lontana nel tempo, secondo il principio contabile del FIFO (“First In First Out”).

3.3.6. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti (c.d. “switch”) istituiti e gestiti dalla SGR, sono consentite esclusivamente verso quote di altri Fondi/Comparti soggetti al medesimo regime commissionale. Fermo restando quanto previsto nella sezione I.4 della Parte C) del presente Regolamento, la SGR si atterrà ai criteri di seguito indicati:

a. Operazioni di passaggio fra quote” dei fondi del Sistema “Amundi PIR” – Classe A, fatta eccezione per i fondi “Amundi Obbligazionario Italia 01/2030” e “Amundi Obbligazionario Italia 03/2030”, e quote di altri Fondi soggette a commissione di sottoscrizione:

- il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione, qualora quella dovuta per il reinvestimento, ove prevista, risulti inferiore o pari a quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento;
- il reinvestimento è assoggettato ad una commissione corrispondente alla differenza fra quella dovuta per il reinvestimento e quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento, qualora la prima risulti superiore alla seconda.

b. Operazioni di passaggio fra quote dei fondi del Sistema “Amundi PIR” – Classe B, fatta eccezione per i fondi “Amundi Obbligazionario Italia 01/2030” e “Amundi Obbligazionario Italia 03/2030”, e quote di altri Fondi soggette a commissione di rimborso:

- l'operazione di disinvestimento dal Fondo di provenienza non è soggetta all'applicazione della commissione di rimborso indicata al precedente comma 3.3.2;
- ai fini del calcolo della commissione di rimborso applicabile al Fondo di destinazione, la SGR continuerà a considerare la giorno di riferimento della sottoscrizione delle quote oggetto di disinvestimento del Fondo di provenienza.
- Nel caso di operazioni di passaggio relative a quote sottoscritte in tempi diversi e quindi con date di riferimento diverse, nell'operazione di passaggio si dà la precedenza alle quote aventi giorno di riferimento più lontana nel tempo, secondo il principio contabile del FIFO (“First In First Out”).

3.3.7. La SGR ha, comunque, il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a) un diritto fisso pari a € 8 per ogni operazione di sottoscrizione in unica soluzione, tale diritto fisso non si applica alla sottoscrizione delle quote di “Classe I”; nel caso

- di sottoscrizione mediante PAC, un diritto fisso pari a € 5 si applica solo sul primo versamento;
- b) un diritto fisso pari a € 5 per ogni operazione di passaggio tra Fondi;
 - c) un diritto fisso pari a € 15 per il rimborso di spese di spedizione dei certificati e emissione degli stessi, tale diritto fisso non si applica con riferimento alle quote di "Classe I";
 - d) con riferimento ai fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030", un diritto fisso pari a € 3 su ogni operazione di rimborso effettuata dalla data di riferimento della sottoscrizione fino al termine dell'Orizzonte di investimento;
 - e) spese postali ed amministrative connesse alle conferme di investimento;
 - f) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

3.3.8. Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al successivo punto 1.2.5 della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" della Parte C) del presente Regolamento, in luogo del diritto fisso indicato alla lettera a) che precede, viene applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso pari a € 10 per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra fondi (switch) nonché un diritto fisso di € 10 per la prima operazione di sottoscrizione a valere su un Piano di accumulo di cui alla successiva sezione 1.3 "Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo" della Parte C) del presente Regolamento e di € 1 per ogni operazione di sottoscrizione successiva a valere su un Piano di accumulo.

3.3.9. Gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR attraverso le medesime fonti indicate nella Scheda Identificativa per la pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche regolamentari.

3.3.10. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C) Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento si compone di 3 parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1.1.1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

1.1.2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

1.1.3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'Art. 1411 del codice civile - i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 1.1.5.

1.1.4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

1.1.5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 11,30, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

1.1.6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. 58/1998.

1.1.7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

1.1.8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

1.1.9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

1.1.10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 1.2.5 della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote") provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. La SGR si riserva la possibilità di attivare un servizio *on line* che, previa identificazione del partecipante e rilascio di password e codice identificativo, consenta allo stesso di ricevere tali informazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (*Internet*). Dell'avvenuta attivazione del servizio la SGR informa i partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione della quota. Successivamente all'attivazione del servizio, il partecipante può richiedere che le informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Tale richiesta si intende estesa anche alla ricezione di ogni comunicazione effettuata al partecipante dalla SGR ai fini dell'assolvimento di obblighi informativi previsti dal presente regolamento o dalla normativa di tempo in tempo vigente.

1.1.11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

1.1.12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

1.1.13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.1.14 La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali – ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo. A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o di trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo in qualunque momento di fornire per iscritto sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso di iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1.2.1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:

- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 50 euro per i fondi "Amundi Risparmio Italia", "Amundi Sviluppo Attivo Italia" e per le quote di "Classe A" di "Amundi Patrimonio Italia" e pari a 1.000,00 euro per i fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030". Con riferimento alle quote di "Classe I" di "Amundi Patrimonio Italia", l'importo minimo è pari a 100.000, 00 euro per la prima sottoscrizione e pari a 500 euro per ogni sottoscrizione successiva;
- esclusivamente per le quote di "Classe A", fatta eccezione per i fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030", partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione 1.3;

→ adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, fatta eccezione per i fondi “Amundi Obbligazionario Italia 01/2030” e “Amundi Obbligazionario Italia 03/2030” e per la “Classe I” del fondo “Amundi Patrimonio Italia”, disciplinate nella successiva sezione 1.4.

1.2.2. La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR, esclusivamente con riferimento agli Investitori Professionali di diritto;
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 1.2.7;
- per le quote di classe A: secondo la modalità “nominee con integrazione verticale del collocamento” ai sensi del successivo punto 1.2.5, per i collocatori che vi aderiscano.

1.2.3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

1.2.4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero, in caso di revoca del mandato, ovvero, su richiesta della stessa SGR, in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

1.2.5. La sottoscrizione delle quote di classe A può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. “*nominee con integrazione verticale del collocamento*”. In tal caso, il “nominee” agisce in qualità di collocatore primario del Fondo, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:

- a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote del Fondo in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione 6. “Rimborso delle quote” e le operazioni di passaggio tra Fondi di cui alla successiva sezione 1.4 “Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch)”;
- b) al collocatore secondario (o “ente mandatario”) di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
 - (i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni 1.4 e 6.;
 - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 1.2.6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione 6. “Rimborso delle quote”.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

- (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo

- di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa, con riferimento al Fondo e ad ogni ente mandatario, di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati alla precedente sezione 3 "Regime delle spese" della Parte B) del presente Regolamento) sul conto tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi del Fondo aperto presso il Depositario con l'obiettivo di regolare le sottoscrizioni nei tempi previsti dal Regolamento.

Immediatamente dopo l'accredito sul Conto Tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario – su istruzione del Depositario – addebita per pari importo il Conto Tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi del Fondo aperto presso il Depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2 "Quote e certificati di partecipazione", a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

1.2.6. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo di cui al presente Regolamento;
- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- autorizzazione permanente di addebito (SDD) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

Con riferimento alla sottoscrizione dei fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030", il versamento del corrispettivo alla SGR può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 1.2.5, sono altresì ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
- autorizzazione permanente di addebito (SDD) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario; addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.

1.2.7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2 "Quote e certificati di partecipazione".

1.2.8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

1.2.9. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1.3.1. La sottoscrizione delle quote di Classe A, fatta eccezione per i fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030", può

avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

1.3.2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:

- il valore complessivo dell'investimento;
- il numero dei versamenti;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo pari ad almeno n. 6 versamenti e non superiore a 12, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

1.3.3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 9 versamenti (comprensivi di quelli relativi al primo versamento) ed un massimo di 240 versamenti.

1.3.4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a Euro 50 o multiplo di 25 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

1.3.5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 1.2.6. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo Mandato SDD a importo prefissato) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

1.3.6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

1.3.7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza trimestrale solo nei trimestri in cui sono effettuati versamenti ovvero con cadenza semestrale per le operazioni effettuate con le modalità di cui al precedente punto 1.2.5 della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

1.3.8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 1.3.2., il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- del numero totale dei versamenti;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti (fatta eccezione per l'operatività di cui al precedente punto 1.2.5 della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" nel qual caso tale variazione non è consentita).

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 1.2.2 del paragrafo 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

1.3.9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

1.4 Operazioni di passaggio tra Fondi o tra Comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch)

1.4.1. Contestualmente al rimborso di quote del Fondo, fatta eccezione per i fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030" e per le quote di "Classe I" del fondo "Amundi Patrimonio Italia", il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote della medesima Classe di altri Fondi/Comparti del presente Regolamento o quote di altri OICVM italiani gestiti della SGR, soggetti al medesimo regime commissionale.

1.4.2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

1.4.3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

1.4.4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 11,30;
- il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso ovvero, per l'operatività

di cui al punto 1.2.5 della sezione 1.2 “*Modalità di sottoscrizione delle quote*”, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento.

1.4.5. Per ogni operazione di passaggio fra Fondi, la SGR preleva imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti in base alla normativa di volta in volta vigente.

1.5 Periodo di Collocamento

Con riferimento ai fondi “Amundi Obbligazionario Italia 01/2030” e “Amundi Obbligazionario Italia 03/2030”, la sottoscrizione delle quote può avvenire esclusivamente durante il periodo di collocamento al pubblico (“Periodo di Collocamento”). Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento (non superiore a 3 mesi) saranno comunicate mediante avviso sul sito Internet della SGR indicato nella Parte A) Scheda Identificativa del Prodotto.

La SGR si riserva la facoltà di (i) prorogare il Periodo di Collocamento (complessivamente non superiore a 3 mesi) e (ii) anticipare la chiusura del Periodo di Collocamento. L'eventuale prolungamento o la chiusura anticipata del Periodo di Collocamento saranno comunicati mediante apposita pubblicazione sul predetto sito Internet della SGR.

Il primo giorno di valorizzazione dei fondi “Amundi Obbligazionario Italia 01/2030” e “Amundi Obbligazionario Italia 03/2030” è previsto successivamente al termine del Periodo di Collocamento e tutte le sottoscrizioni, subordinatamente all'integrale copertura del relativo bonifico bancario di cui al punto 1.2.6 del paragrafo “1.2. Modalità di sottoscrizione delle quote”, si perfezionano il giorno successivo a quello di riferimento al primo valore unitario della quota di 5,00 Euro; quest'ultimo giorno coincide con il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento. Fino al termine del Periodo di Collocamento, il sottoscrittore ha facoltà di revocare o modificare la domanda di sottoscrizione.

2. Quote e certificati di partecipazione

2.1. I certificati sono nominativi e possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 1.2.5, della sezione 1.2 “*Modalità di sottoscrizione delle quote*” – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite “nominee con integrazione verticale del collocamento”.

2.2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

2.3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.

La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

2.4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.

2.5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

3.1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

3.2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

3.3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. Spese a carico della SGR

4.1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

5.1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Fatta eccezione per i fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030", limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.

5.2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

5.3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

5.4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5.5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. Rimborso delle quote

6.1 Previsioni generali

6.1.1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

6.1.2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

6.1.3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare (fatta eccezione per l'operatività di cui al precedente punto 1.2.5, della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" nel qual caso è consentita solo l'indicazione del numero delle quote da liquidare);
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

6.1.4. In caso di rimborso di quote del Fondo sottoscritte con le modalità indicate al punto 1.2.5, della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con riferimento al Fondo e ad ogni ente mandatario con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.

6.1.5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'Art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.1.6.

6.1.6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le 11,30.

6.1.7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora, a tale data, il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

6.1.8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/Comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch provenienti da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore allo 0,25% del valore complessivo del Fondo e/o a Euro 200.000, o, di richieste ravvicinate rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono fino a 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

6.1.9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 1.2.5., della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", il Depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del Depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del Depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede - sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta - al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il

sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato. Per ogni operazione di rimborso, la SGR preleva imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti in base alla normativa di volta in volta vigente.

6.1.10. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni.

Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.

6.1.11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2 Modalità di rimborso delle quote

6.2.1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- bonifico bancario;
- assegno circolare;
- nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 1.2.5, della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto 1.2.6.

6.2.2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote di Classe A del Fondo (fatta eccezione per i fondi "Amundi Obbligazionario Italia 01/2030" e "Amundi Obbligazionario Italia 03/2030"), indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a Euro 50, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
- l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

6.2.3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

6.2.4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora, alla data individuata per la valorizzazione del rimborso, il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

6.2.5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare

dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.

6.2.6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati. Il rimborso programmato non è consentito nel caso in cui il partecipante si avvalga dell'operatività di cui al precedente punto 1.2.5, della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

6.2.7. Per ogni operazione di rimborso programmato, la SGR preleva imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti in base alla normativa di volta in volta vigente.

7. Modifiche del Regolamento

7.1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

7.2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i quaranta (40) giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

7.3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

7.4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

7.5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8. Liquidazione del Fondo

8.1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

→ in caso di scioglimento della SGR;

→ in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

8.2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

8.3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i

- singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.



Amundi SGR S.p.A.
Società appartenente al Gruppo
Crédit Agricole
Sede Sociale: via Cernaia 8/10
20121 - Milano
www.amundi.it